

n. RG 2678/07

*Copia Control*

N. 55/2012	Sen.
N. 14/2012	Pop.
N. ....	F.N.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
**SEZIONE I CIVILE**

*Mouza sq. H*  
*dr. Buratti*

riunita in camera di consiglio in persona di:


- dr. Antonino Di Leo                      Presidente  
dr. Alberto Massimo Vigorelli Consigliere  
dr. Cesira D'Anella                      Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, deciso nella camera di consiglio del 23.11.2011 promossa con atto di citazione in appello notificato il 18.7.2007

DA

 elettivamente domiciliata in Milano, via Privata Passerella 4 presso lo studio dell'avvocato Antonio Lamiranda, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Donato Ivo Tiri del Foro di Sanremo, come da mandato a margine dell'atto di citazione in appello  
appellante



## CONTRO

**Monte dei Paschi di Siena** elettivamente domiciliato in Milano, via Besana n. 7 presso lo studio dell'avvocato Elvio Crispino, che la rappresenta e difende unitamente al prof. Avv. Umberto Morera, come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di appello  
appellato

causa avente ad oggetto impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 1638/07 resa il 10.5.2007 e pubblicata il 16.5.2007 nella quale all'udienza di precisazione delle conclusioni i difensori delle parti così concludevano:

**Per l'appellante:**

come da fogli allegati.

**Per l'appellata:**

come da fogli allegati.



FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER  
L'APPELLANTE [REDACTED]

**Conclusioni**

Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza e respinta ogni contraria istanza,

- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
  - rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
- in via preliminare e pregiudiziale:** ritenere ammissibili le domande formulate dall'attrice in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. Comma 5;
1. **in ogni caso nel merito** accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa, la nullità e/o annullabilità del contratto posto in essere dall'attrice con la Banca Monte dei Paschi s.p.a., così come indicato nella narrativa dell'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio, afferente l'acquisto di n. 51.000 obbligazioni emesse della CIRIO Finanziaria s.p.a 8%, meglio descritte nel succitato atto di citazione, e per l'effetto;  
condannare la Banca Monte dei Paschi S.p.a. alla restituzione del corrispettivo versato dall'attrice, pari ad Euro 51.775,510 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'acquisto (12 dicembre 2000) sino a quello dell'effettivo soddisfo;
  2. **ancora nel merito**, accertare e dichiarare l'inadempimento della Banca Monte dei Paschi S.p.a. nella negoziazione del Bond Cirio Finanziaria Spa per cui è causa, per aver violato gli obblighi, vigenti in materia, di buona fede, nonché quelli di diligenza, correttezza e trasparenza, per tutte le motivazioni esposte nell'atto di citazione e, per l'effetto,  
condannare la Banca Monte dei Paschi S.p.a. alla restituzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Cod. Civ. del corrispettivo versato dall'attrice, pari ad

Euro 51.775,510, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'acquisto sino a quello dell'effettivo soddisfo;

3. **ancora nel merito**, accertare e dichiarare l'inadempimento della Banca Monte dei Paschi S.p.a. nella negoziazione del Bond Cirio Finanziaria Spa per cui è causa, per aver violato gli obblighi, vigenti in materia, di buona fede, nonché quelli di diligenza, correttezza e trasparenza, per tutte le motivazioni esposte nell'atto di citazione e, per l'effetto:

condannare la Banca Monte dei Paschi S.p.a. Al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale in favore dell'attrice, danni quantificabili nell'importo dalla stessa corrisposto per l'acquisto sopra detto, pari ad Euro 51.775,510 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'acquisto sino a quello dell'effettivo soddisfo dedotte le cedole eventualmente percepite oltre gli interessi su quest'ultimo ammontare.

Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio.

**CONCLUSIONI PER BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**

nella causa n. 2678/07 R.G.:

Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, previa ogni declaratoria nel caso e di legge, così giudicare:

- 1) - In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'atto d'appello per manifesta contraddittorietà delle domande ivi contenute.
- 2) -nel merito, respingere le domande della sig.ra [REDACTED], siccome infondate in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 16/05/2007 n. 8752.
- 3) -Spese, competenze ed onorari di causa rimborsati, oltre maggiorazione 12,5% per rimborso spese generali ex art. 14 T.P., nonché oltre 4% C.P.A. ed I.V.A. come per legge, (dandosi atto che la Banca opera in regime di indeducibilità dell'I.V.A.).

## Svolgimento del processo e motivi della decisione

██████████ ha proposto appello avverso la sentenza n. 1638 pronunciata dal Tribunale di Monza in data 10.5.2007, che ha respinto le domande da lei avanzate nei confronti del Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ed ha dichiarato compensate tra le parti le spese di lite.

Il giudice di prime cure, dopo aver premesso che l'attrice lamentava di aver acquistato, attraverso l'intermediazione del Monte dei Paschi di Siena, obbligazioni Cirio, prive di rating, riservate ad investitori istituzionali e non già al singolo risparmiatore, sottoscritte inoltre nel periodo del *grey market*, ha ritenuto inammissibili le domande, formulate nella memoria ex art. 183 5° comma c.p.c., perché nuove in relazione al *petitum* ed alla causa *petendi*.

Ha respinto nel merito le domande di nullità ed annullabilità del contratto di acquisto, formulate in atto di citazione, per i seguenti motivi.

In primo luogo ha rilevato che la violazione degli obblighi di informazione, contestati alla Banca, non era causa di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, in quanto "tale fattispecie è ipotizzabile soltanto quando il contratto sia vietato direttamente dalla legge e non anche quando, come nel caso in esame, il divieto investa non già il contratto in sé, bensì il comportamento materiale di uno dei contraenti". Ha poi osservato che non era neppure emerso dagli atti di causa che la Banca avesse effettuato un'attività di proposizione o di promozione della vendita



delle suddette obbligazioni, “né che le stesse facessero già parte del portafoglio titoli della Banca”. Ha infine rilevato come non vi fosse neppure prova che in quel periodo il Monte dei Paschi di Siena “fosse in possesso di dati concreti che consentissero di valutare il profilo di rischio degli investimenti in titoli obbligazionari di Cirio Finanziaria”.

██████████ ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi.

- 1) Preliminarmente ha rilevato che il giudice di prime cure aveva errato nel dichiarare inammissibili le domande proposte con la memoria di cui all’art. 183 5° comma c.p.c., poiché esse costituivano precisazione ed esplicazione di quanto già contenuto nell’atto di citazione.
- 2) Nel merito ha dedotto che le obbligazioni acquistate da ██████████ erano state immesse dalla banca convenuta nel suo SSO ed erano state acquistate dall’esponente in data 11.12.2000, allorché si trovavano ancora nella fase del grey market. Conseguentemente doveva ritenersi che l’attività posta in essere dalla banca costituisse una sollecitazione all’investimento, effettuata in violazione degli artt. 94 e 129 del T.U.F.
- 3) Ha poi dedotto che il giudice di prime cure non aveva preso in esame l’eccezione svolta dall’appellante di nullità dell’ordine di acquisto per assenza del contratto quadro, prescritto dall’art. 23 del T.U.F.
- 4) Ha infine ritenuto che la sentenza di primo grado avesse erroneamente valutato i fatti di causa, in quanto non aveva considerato la violazione degli obblighi di informazione posti in essere dalla Banca convenuta.



Parte appellata, dopo aver eccepito che l'eccezione inerente la mancanza del contratto-quadro di intermediazione fosse nuova, perché sollevata dalla controparte per la prima volta nel giudizio d'appello, ha insistito nel merito per la conferma della sentenza impugnata.

Ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.

L'appello avverso la sentenza impugnata è infondato e pertanto deve essere respinto.

Invero, così come ha correttamente rilevato il giudice di prime cure, nell'atto introduttivo del giudizio l'attrice aveva dedotto esclusivamente la nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni Cirio per "contrarietà a norme imperative e per vizio (impossibilità) attinente l'oggetto del contratto" (così pag. 9 dell'atto di citazione) ovvero la sua annullabilità per essere stata indotta in errore dalla Banca, che le aveva proposto un titolo non in regola con la normativa vigente.

Infine ha lamentato la violazione degli obblighi di informazione quale ulteriore motivo di nullità del contratto ed ha formulato domanda subordinata di risarcimento del danno, sempre conseguente, peraltro, all'assenza di un valido titolo negoziale.

Pertanto, atteso che la nullità del contratto presuppone un vizio che incide nella fase genetica di costituzione del vincolo contrattuale, mentre la risoluzione del contratto implica la sussistenza di un difetto funzionale del sinallagma contrattuale, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, formulata nella memoria di cui all'art. 183 5° comma c.p.c., viene a rappresentare





una domanda nuova, in quanto comporta l'allegazione di fatti nuovi (il grave inadempimento del contratto) e l'introduzione di nuove pretese (la risoluzione del vincolo negoziale) con conseguente modifica del *petitum* e della *causa petendi*.

Costituisce parimenti domanda nuova quella di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta, in quanto nell'atto introduttivo del giudizio l'attrice non aveva contestato l'inadempimento del contratto di investimento o la responsabilità precontrattuale o extracontrattuale della convenuta, ma aveva formulato genericamente domanda di risarcimento dei danni, conseguenti alla dedotta nullità del contratto.

Per quanto riguarda l'eccezione di nullità dell'ordine di acquisto per assenza del contratto quadro, prescritto dall'art. 23 del TUF, si osserva quanto segue.

Nel giudizio di primo grado parte attrice non aveva dedotto la nullità dell'ordine di acquisto per vizio di forma, ma aveva unicamente allegato in comparsa conclusionale (pag. 145) l'assenza del predetto contratto, al fine di contestare alla Banca la violazione degli obblighi di informazione, imposti nei confronti del cliente investitore.

Pertanto, atteso che nel giudizio di primo grado parte attrice non aveva dedotto il vizio di forma quale motivo di nullità del contratto, deve ritenersi che la domanda di nullità del contratto per assenza del contratto quadro, formulata in atto di appello, costituisca una domanda nuova, inammissibile, perché tardiva.

Né trattasi di un motivo di nullità rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, posto che la nullità del contratto quadro di intermediazione per

manca di forma scritta può essere fatta valere soltanto dal cliente, giusto il disposto di cui all'art. 23 3° comma TUF.

Per il resto si osserva quanto segue.

Lamenta parte appellante che il giudice di prime cure non abbia considerato come l'operazione posta in essere dalla Banca convenuta costituisca una surrettizia sollecitazione al pubblico risparmio, effettuata nel periodo del c.d. grey market, diretta alla vendita di obbligazioni prive di rating a piccoli investitori, pur essendo ciò vietato dal disposto degli artt. 94 e ss. del TUF.

Peraltro in senso contrario si osserva quanto segue.

Non risulta dagli atti di causa che parte convenuta abbia posto in essere una sollecitazione al pubblico risparmio, ovvero un'offerta di prodotti finanziari, indirizzata indistintamente al pubblico dei risparmiatori (fattispecie disciplinata dall'art. 1 comma 1 del TUF).

Nel caso di specie risulta soltanto che la Banca aveva effettuato la negoziazione di un prodotto finanziario (obbligazioni Cirio) eseguendo l'ordine di acquisto richiesto dalla cliente in data 11.12.2000, comportamento che non è di per sé sintomatico di un'attività di promozione o sollecitazione al pubblico risparmio.

Deve anche escludersi che la negoziazione del titolo sia stata effettuata nel periodo del grey market, in quanto l'ordine di acquisto, emesso in data 11.12.2000, è stato effettuato con valuta in data 22.1.2001: ciò significa che trattasi di un ordine di acquisto, eseguito dalla banca soltanto dopo che il bene era stato già immesso sul mercato.



Pertanto il contratto di intermediazione per cui è causa non risulta affetto dai motivi di nullità, contestati da parte attrice.

Circa le censure mosse alla sentenza impugnata per non aver considerato la violazione degli obblighi informativi, previsti dagli artt. 21 e ss. TUF occorre considerare come la mancata osservanza delle norme di comportamento imposte all'intermediario finanziario non possa incidere sul piano della validità del negozio giuridico, bensì su quello dell'adempimento agli obblighi contrattuali assunti verso il cliente.

Conseguentemente la violazione delle predette regole di comportamento potrebbe incidere soltanto sul piano della responsabilità contrattuale e giustificare una pronuncia di risoluzione del contratto, domande peraltro non tempestivamente formulate in questo giudizio.

Tale indirizzo, seguito dal giudice di prime cure, ha trovato conferma nella pronuncia della Cassazione, Sezioni Unite 19.12.2007 n. 26725, che ha chiarito come " in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato);

può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso".

Per tali motivi l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese di questo grado del giudizio che, in assenza di nota spese, si liquidano d'ufficio come da dispositivo, gravano a carico di parte appellante, soccombente.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:

respinge l'appello avverso la sentenza, pronunciata dal Tribunale di Monza in data 10.5.2007, che conferma;

condanna [REDACTED] a rifondere al Monte dei Paschi di Siena le spese di questo grado del giudizio, che liquida d'ufficio in euro 1.200,00 per diritti, euro 3.000,00 per onorari, euro 525,00 rimborso forf. 12,5%, oltre iva e cpa.

*Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 23.11.2011*

*Il consigliere estensore*

*Enza C. Cuello*

*Il Presidente*

*[Signature]*

9

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
MELIDONA  
*[Signature]*

**CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA  
DELLA 1ª SEZIONE CIVILE

Oggi .....

18 GEN. 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Concetta MELIDONAI

